



**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**SEGRETARIO GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 684 DEL 17/08/2023**

**OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE  
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023**



## COMUNE DI MONTEROTONDO

### SEGRETARIO GENERALE

#### SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE, TRASPARENZA E CONTROLLI

#### ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE  
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023**

### II DIRIGENTE

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

#### **Richiamate**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 02/02/2022, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 06/07/2023, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023/2025.

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/05/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 7 del 25/05/2021 - Prot. 20849 del 25 maggio 2021 con il quale è stato conferito al Segretario Generale l'incarico dirigenziale relativamente al Servizio Programmazione, Controllo, Risorse Umane (Trattamento Giuridico), nonché le relative competenze per i procedimenti di competenza dell'area diretta;

**Visto** il Provvedimento dirigenziale prot. n. 20916 del 25/05/2021, con il quale il Segretario Generale ha conferito al dott. Cristiano De Angelis l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Programmazione, Controllo, Risorse Umane (Trattamento Giuridico);

#### **Premesso che:**

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

**Richiamato** l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto

*ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";*

**Tenuto Conto** che con Deliberazione Giunta com.le n. 129 del 25/05/2023 sono state emanate le linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa per il triennio giuridico 2023/2025 ed economico 2023 del personale del comparto funzioni locali

**Dato atto**, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

**Dato atto** che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

➤ comma 1 lettera a):

- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

➤ comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;

➤ comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;

➤ comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

➤ comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

**Dato atto**, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale ;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

**Dato atto** che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

**Richiamato** il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di*

cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”

**Rilevato** l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito la contrattazione 2022;

**Riscontrato** che l'Amministrazione ha pertanto scelto di non avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, CCNL 2019/2021, **applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett b) e comma 3 nel fondo delle risorse decentrate anno 2023;**

**Visti:**

- l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 .....”*.
- l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-*quater* in merito a quale limite fare riferimento;

**Ricordati** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

**Riscontrato** che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

**Richiamati:**

- l'art 11 del D. Lgs n. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l'art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

**Rilevato**, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono **escluse** dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall'01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

**Atteso che** per il Fondo 2023, opera come tetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente (non ai singoli fondi contrattuali, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 26/2014/QMIG e n. 34/2016/QMIG), parametrato al "corrispondente importo determinato per l'anno 2016" (come dettato dal comma 2 dell'art 23 del D.Lgs 75/2017).

**Considerato** che la Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR ritiene che il compenso per la maggiorazione di posizione da attribuirsi al Segretario comunale sia ricompresa nell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e che sia soggetta ai limiti di spesa parametrati al 2016 di cui all'art. 23 D.Lgs. 75/2017;

**Preso atto** quindi che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Monterotondo:

- fondo del personale dirigente;
- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- salario accessorio del Segretario comunale;
- assegno ad personam dei dipendenti incaricati ex art. 110 e art. 90 del tuel
- fondo del lavoro straordinario;

**Evidenziato** che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

**Preso atto** che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

**Preso atto** che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad **€ 41.639,00**

**Richiamato** l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

**Evidenziato** che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

**Rilevato** che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

**Considerato** che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11/09/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

**Rilevato** che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021) è, alla data attuale, inferiore rispetto, a al numero di dipendenti, a tempo indeterminato, alla data del 31/12/2018 (167 unità rapportate alla percentuale di part time);

**Dato atto** che, nel caso in cui, al 31.12.223, il calcolo delle unità di personale in servizio, quantificato con il metodo dei cedolini, in relazione allo svolgimento della politica occupazionale programmata, dovesse risultare superiore, si procederà alla relativa quantificazione e costituzione del maggiore importo del Fondo.

**Vista** la costituzione del Fondo del Personale con qualifica dirigenziale;

**Verificato** che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non è adeguato in «aumento» e pertanto il limite di cui sopra rimane quantificato in € 980.001,00 come da prospetto seguente:

**PROSPETTO A**

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				
	ANNO 2016		ANNO 2023	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 665.978,00		<b>810.447,56</b>	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	€ 75.582,00		€ 104.638,79	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- <b>41.639,00</b>		- <b>41.639,00</b>	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-	
<b>TOTALE LORDO</b>		<b>699.921,00</b>		<b>873.447,35</b>
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)			<b>172.458,65</b>	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)			<b>€ 24.001,79</b>	
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>		-		- <b>196.460,44</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		<b>184.400,00</b>		<b>195.000,00</b>
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno ) ESCLUSA				- <b>2.119,37</b>
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				-

ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE POSIZIONE) EVENTUALMENTE RAPPORATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO CORRENTE		21.048,00		21.048,00
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-		14.500,00
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE				-
FONDO STRAORDINARIO		74.632,00		€ 72.995,82
<b>TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017</b>		<b>980.001,00</b>		<b>978.411,36</b>
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019 (solo per enti soggetti)		-		
<b>LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO</b>		<b>980.001,00</b>	<b>&gt;</b>	<b>978.411,36</b>
DECURTAZIONE DA OPERARE				-

**Considerato** che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO B), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

**PARTE STABILE**

➤ Art. 79, comma 1:

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € **511.479,00**, come rilevato nel relativo conto annuale;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € **14.726,40**; (articolo 67, comma 2 lett. a) dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018)
- lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € **7.292,09**; articolo 67, comma 2 lett. b) dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018)
- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - aggiunte ria e ap personale cessato nel corso dell'anno 2022 per € **19.252,24**

• **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € **14.027,00**

• **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio per € **12.851,67**

➤ **art. 79 comma 1-bis** differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1°aprile 2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari complessivamente ad € **13.866,45**

**Atteso che** per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € **593.494,85**

**PARTE VARIABILE**

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79:

- comma 2, lettera a):
  - art. 67, comma 3, lett. a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997, **€ 4.890,00**
  - art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
    - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016: **€ 50.000,00**;
    - Avvocatura Interna **€ 62.100,00** (spese compensate);
    - Avvocatura Interna **€ 8.500,00** (spese a carico della controparte soccombente);
  - art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - **€ 2.086,66**
  - art. 67, comma 3, lett. f): risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000 (messi notificatori) - **€ 2.847,00**
- ART. 79 COMMA 2, lett. C):
  - scelte organizzative gestionali e di politica retributiva - art. 79 comma 2 lettera c) Fondi derivanti da L.R. 15/2008 e da destinare ad eventuali progetti di produttività: **€ 20.000,00**
  - scelte organizzative gestionali e di politica retributiva - art. 98 comma 1 lettera c - proventi c.d.s. **€ 15.334,00**

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)
  - economie fondo straordinario confluite - **€ 14.863,50**
- ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021
  - 0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - **€ 8.277,54**
- ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 5 CCNL 2019/2021
  - incremento quota relativa agli anni 2021 e 2022 - 84,50 euro a dipendente al 31/12/2018 **€ 28.054,00**

**Rilevato** che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta ad **€ 216.952,70**

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 768.808,56**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", ALLEGATO B)

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>810.447,55</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>637.988,90</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>172.458,65</b>
<b>Decurtazioni</b>	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	41.639,00
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>41.639,00</b>
<b>TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</b>	<b>768.808,55</b>

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 come rimodulato dall'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 come indicato nel precedente Prospetto B



**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

**Preso atto** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/05/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

**Rilevato** che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa **€ 768.808,56**

**Dato atto**, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021 sottoscritto in data 26/09/2019;

**Considerato** che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

**Rilevato** pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nel rispetto delle norme sopracitate come determinato nell'Allegato A), fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di destinazione, all'esito della contrattazione integrativa annuale;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 768.808,56** come da prospetto allegato "Fondo Salario Accessorio - anno 2023", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A)

**Dato Atto** che il fondo per le posizioni organizzative è pari a **euro 195.000,00**

**Richiamato** il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**Richiamati** gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti**

- l'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. – Testo Unico Enti Locali;
- i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Funzioni Locali;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

**Ravvisata** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## D E T E R M I N A

**1. Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

**2. Di costituire** ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno **2023**, per un importo complessivo di **€ 768.808,56** come da ALLEGATO A alla presente Determinazione;

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>810.447,55</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>637.988,90</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>172.458,65</b>

<b>Decurtazioni</b>	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	41.639,00
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>41.639,00</b>
<b>TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</b>	<b>768.808,55</b>

**3. Di dare atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

**4. Di rilevare** che, che, come evidenziato nel **Prospetto A Verifica del limite del Fondo Salario Accessorio 2023**, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2023, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, maggiorazione di posizione e risultato del Segretario comunale, fondo Dirigenza, fondo per il lavoro straordinario, assegno ad personam dei dipendenti incaricati ex art. 110 e art. 90 del tuel), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, **non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, in quanto lo stesso consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni dell'art. 23 c.2 del D.Lg.vo n. 75/2017 e dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019:**

**5. di assumere** gli impegni di spesa per un importo totale pari a € **768.808,56** al Bilancio di Previsione 2023/2025 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente come segue, dando atto che la spesa per la produttività individuale è imputata nell'anno in cui l'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile: come di seguito indicati:

Importo	capitolo	Codice siope	note
€ 568.130,06	7230.00	1.01.01.01.004	
€ 4.890,00	852.00	1.01.01.01.004	
€ 62.100,00	7240.00	1.01.01.01.004	
€ 8.500,00	7246.00	1.01.01.01.004	
€ 20.000,00	356200 (RR.PP)	1.01.01.02.000	RR.PP
€ 2.847,00	231.00	1.01.01.01.004	
€ 15.334,00	1635.00	1.01.01.01.004	
€ 50.000,00	7252.00	1.01.01.01.000	
€ 14.863,50	7234.00 (FPV) imp. 301/2023	1.01.01.01.002	FPV
€ 8.277,54	7254.00	1.01.01.01.004	0,22% montesalari 2018 quota fondo - art. 79 comma 3 e 5 ccnl 2019/2021
€ 13.866,45	stanziamento capitoli stipendiali da confluire nel fondo, per effetto del nuovo sistema di classificazione		incremento art. 79 comma 1 bis - differenziali d3 e b3 ccnl 16.11.2022
<b>Totale: € 768.808,55</b>			

**6. Di dare atto** che risultano già impegnate al bilancio 2023, nei corrispondenti capitoli relativi alle spese di personale, le somme destinate al finanziamento degli istituti fissi quali indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali;

**7. Di dare atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Attività Economico finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 e dell'art. 183 c. 3 del d.lgs. 267/2000,

**8. Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

**9. Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

**10. Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Segretario Generale - Dirigente del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico) dott.ssa Giuseppina Antonelli;

**11. Di nominare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, della Legge n. 241/1990, Responsabile del Procedimento in oggetto il titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico), Performance, Trasparenza e Controlli dott. Cristiano De Angelis, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione dei provvedimenti finali che restano in capo al sottoscritto Dirigente;

**12. Di dare atto** altresì ai sensi degli artt. 4 - 6 e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente del Servizio Risorse Umane Trattamento Giuridico;

**13. Di pubblicare** la presente determinazione:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> personale -> contrattazione-integrativa ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

**14. Di trasmettere** il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali, al presidente della delegazione trattante e alle RSU aziendali ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e del C.C.N.L. 16.11.2022.

**15. Di inoltrare** la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001, all'Organo di revisione per l'acquisizione del prescritto parere in attuazione delle circolari MEF RGS n. 20 del 05.05.2017 e, precedentemente, n. 25 del 19.07.2012

**16. Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile.

Il Responsabile E.Q. del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico),  
Performance, Trasparenza e Controlli  
Dott. Cristiano De Angelis

**Il Segretario Generale**  
**Dirigente del Dipartimento Affari Generali**  
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 708 del , ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

**IL DIRIGENTE  
SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppina Antonelli**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Antonelli Giuseppina in data 27/07/2023



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 708**

Settore Proponente: **SEGRETARIO GENERALE**

Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**

Oggetto: **ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/08/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT. AURELIO VOLLARO

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

VOLLARO AURELIO in data 17/08/2023